



V COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

approvato nella seduta del 21 gennaio 2013

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole <<Sono organi delle province>> sono aggiunte le seguenti <<l'assemblea dei sindaci>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 2.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale

Subemendamento orale all'emendamento 2 bis.1

Art. 2 bis

Sostituire il comma 3 dell'articolo 2 bis con il seguente:

<<3. L'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo, eventualmente previsti dallo statuto.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

SUBEMENDAMENTO 2 bis.0.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2 bis

1. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis
(Assemblea dei sindaci)

1. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
2. Con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale.
3. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto.
4. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della provincia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 2 bis.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3

1. L'articolo 3 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il consiglio provinciale è composto da:

a) ventidue consiglieri nelle province con popolazione sino a 200.000 abitanti;

b) ventiquattro consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;

b) ventisei consiglieri nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti;

b) trenta consiglieri nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori non superiore a due.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 3.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 4

1. Al comma 1 dell'articolo 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 4.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponenti: De Anna, Riccardi, Dipiazza, Ziberna
Emendamento aggiuntivo

Art. 5

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

1. La carica di consigliere provinciale, del Presidente, degli assessori e dei membri dell'assemblea dei sindaci è gratuita.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 5 bis. 1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Paviotti
Emendamento aggiuntivo

Art. 5

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 5 bis.2

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento soppressivo

Art. 11

L'articolo 11 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 11.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 12

1. L'articolo 12 è così modificato:

- a) al comma 2 le parole: <<Le liste degli elettori sono compilate per collegio elettorale. Gli elettori>> sono sostituite dalle parole: <<Nelle liste, gli elettori>>;
- b) al comma 3 le parole: <<del collegio al sindaco con il maggior numero di abitanti>> sono sostituite dalle parole: <<all'ufficio elettorale provinciale>>;
- c) al comma 4 le parole: <<dal sindaco del comune interessato al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti al più tardi>> sono sostituite dalle parole: <<all'ufficio elettorale provinciale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 12.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 13

1. L'articolo 13 è così modificato:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: <<e convocazione dei comizi elettorali>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali con proprio decreto che viene da pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni.>>;

c) al comma 4 dopo la parola: <<comunali>> sono aggiunte le seguenti: <<e provvedono a farlo pubblicare all'albo pretorio del comune.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 13.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 14

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14
Ufficio elettorale provinciale

1. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso l'amministrazione provinciale interessata è costituito l'ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, e composto da altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.
2. L'ufficio elettorale provinciale svolge tutte le operazioni connesse con il procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 14.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 15

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

Liste dei candidati

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
2. Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 15.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento soppressivo

Art. 16

L'articolo 16 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 16.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 17

1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

Dichiarazione di accettazione della candidatura

1. Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale dichiara di accettare la candidatura.
2. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 17.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 18

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

Presentazione e ammissione delle liste dei candidati

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale sono presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. La presentazione di una lista di candidati avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente:
 - a) la denominazione della lista;
 - b) l'elenco dei candidati;
 - c) le firme dei sottoscrittori;
3. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidature rese dai singoli candidati ai sensi dell'articolo 17.
4. Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature decidendo in ordine all'ammissione delle stesse entro lo stesso giorno.
5. Nell'esaminare la regolarità delle candidature l'ufficio verifica in particolare che le liste siano state presentate nei termini prescritti, che siano formate secondo quanto previsto dall'articolo 15, che le dichiarazioni di presentazione contengano gli elementi previsti dal comma 2 e che alle stesse siano state allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura.
6. Dopo l'ammissione delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 18.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 19

1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati.
Caratteristiche delle schede di votazione

1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali. Il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.
2. Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale, secondo le fasce stabilite dall'articolo 22, comma 2.
3. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, verticalmente e in misura omogenea, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo è stampata la riga per l'espressione della preferenza in favore di un candidato della lista votata.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 19.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 20

1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

<<Art. 20
Votazione

1. La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l'ufficio elettorale provinciale.
2. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale può decidere di effettuare la votazione con appello nominale seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.
3. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
4. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
5. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 20.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 21

1. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 21.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 22

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

Voto ponderato e indice di ponderazione

i. Il voto di ciascun elettore, sia di lista che di preferenza, viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica.

2. Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione da 100.000 a 250.000 abitanti.

3. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dal comma 2 è determinato dalla struttura regionale competente in materia elettorale, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.

4. La struttura regionale competente in materia elettorale trasmette la tabella con gli indici di ponderazione all'ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.>>.

Allegato A

(cui fa rinvio l'art. 22)

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 22, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia;

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), oppure d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 22.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 23

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti

1. Alle ore 18.00 il presidente dell'ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.
2. Dopo la chiusura della votazione, l'ufficio elettorale provinciale accerta il numero dei votanti, sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.
3. Il presidente e uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono in una busta che viene chiusa e firmata sui lembi di chiusura.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 23.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 24

1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

Scrutinio e operazioni di riscontro

1. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, sentiti gli altri componenti, decide sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.
3. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali.
4. Terminato lo scrutinio, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
 - b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;
 - c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.
5. Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:
 - a) le schede contenenti voti validi;
 - b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.
6. Le buste di cui al comma 5 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 24.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento sostitutivo

Art. 25

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Ultime operazioni previste dall'articolo 24, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti da ciascuna lista;
 - b) determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti da ciascun candidato;
 - c) attribuisce i seggi alle liste.
2. Per attribuire i seggi alle liste l'ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:
 - a) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
 - b) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;
 - c) attribuisce i seggi che rimangono non assegnati alle liste sulla base dei più alti resti. A tal fine, si considerano resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inutilizzati per insufficienza di candidati. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.

EMENDAMENTO 25.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

3. Determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 25.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Art. 25 ter

1. Dopo l'articolo 25 bis è inserito il seguente:

<<Art. 25 ter
Verbale dell'ufficio elettorale provinciale

1. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale provinciale, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili i componenti l'ufficio.
3. Un esemplare del verbale, inserito, con le tabelle di scrutinio, in una busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, è trasmesso, insieme alle buste contenenti rispettivamente la lista degli elettori, le schede valide e le schede bianche, nulle e con voti contestati e non attribuiti, alla struttura regionale competente in materia elettorale. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 25 ter.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Art. 25 quater

1. Dopo l'articolo 25 ter è inserito il seguente:

Art. 25 quater

Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghi

1. La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.
2. Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.
3. In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 25 quater.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 29

1. L'articolo 29 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: <<sostenute dai comuni di ciascun collegio sono a carico dei medesimi comuni>> sono sostituite dalle parole: <<sono a carico dell'amministrazione provinciale interessata.>>;

b) al comma 2, lett. a), le parole: <<e le schede di votazione>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 29.1

DDL 29

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 30

1. L'articolo 30 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica fino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili. Dopo l'elezione del consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 21/01/2014
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 25 dd. 21/01/2014

EMENDAMENTO 30.1